



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 171 DEL 13/10/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLA VIA FELICINA ADIACENZE LO STABILIMENTO "ALCISA" NEL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 13 OTTOBRE 2019 AL GIORNO 27 NOVEMBRE 2020.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Gianluca Garsi, (Prot.Unione n. 17416 del 08.09.2020) in qualità di Legale Rappresentante della Ditta GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A. con sede legale a Modena in Via Strada Gherbella civ. 320 - P.IVA 02654810361 – per effettuare i lavori di posa della nuova recinzione in sostituzione della esistente sulla via Felicina presso lo stabilimento Alcisa nel territorio comunale di Zola Predosa.

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 13 Ottobre 2020 al 27 Novembre 2020, nella via Felicina in territorio di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione di un senso unico alternato dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in corrispondenza dell'occupazione per una lunghezza massima di metri 85, regolato

da semafori temporanei di cantiere e/o di movieri esperti (con bandierine rosse o paletta) in tutte le situazioni di maggior intensità veicolare e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Istituzione del limite di velocità Km/h 30, del divieto di sorpasso nel tratto interessato dal cantiere stradale.
3. Dovranno essere collocati cartelli segnaletici e di avviso dei lavori anche ad una distanza di mt. 80 prima del punto di esecuzione dei lavori nelle due direzioni di marcia e su tutti i bracci di strada ove interessati.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente, dotata di crepuscolari e ben visibile specialmente nelle ore notturne.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite sia pedonali che veicolari.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 2,75 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

-Dovrà essere mantenuta la cura della segnaletica stradale e di cantiere nonché la collocazione e la relativa manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale ripristino di efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori, sia di giorno che di notte o in condizioni di emergenza o scarsa visibilità.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)